

autonomi provinciali per le case popolari, approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, è sostituito dal seguente:

« L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto allo Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GOBBA — GRANDI —
DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1563.

Concessione, per la durata della presente guerra, dell'ingresso gratuito nei Regi istituti d'arte ai feriti di guerra in licenza di convalescenza e la riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso ai militari di truppa delle Forze armate italiane e tedesche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 826;

Veduto il R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 889, col quale si approva il regolamento per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato;

Riconosciuta l'opportunità di estendere ai feriti di guerra in licenza di convalescenza il beneficio dell'ingresso gratuito negli Istituti di antichità e d'arte dello Stato e di concedere, inoltre, ai militari italiani e tedeschi, per la durata della presente guerra il beneficio della riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso nei predetti Istituti di antichità e d'arte;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra, ai feriti in licenza di convalescenza, è concesso l'ingresso gratuito negli Istituti di antichità e d'arte dello Stato, dietro presentazione dei documenti comprovanti la loro condizione di feriti di guerra.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra ai militari di truppa delle Forze armate italiane e tedesche che si presentino in divisa e muniti di documenti di ricono-

scimento negli Istituti di antichità e d'arte dello Stato è concessa la riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1564.

Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale » compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.

Le modifiche o le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 20. — MANCINI

Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Limiti di applicabilità delle norme.

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessino gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

CAPO II.

NORME PER GLI EDIFICI E PER L'ATTREZZATURA ANTINCENDI.

Art. 2.

Materiali da costruzione.

Gli edifici di nuova costruzione, o nuova destinazione, pregevoli ai sensi dell'art. 1, o che debbano contenere le collezioni e gli oggetti di cui allo stesso articolo, debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco.

È ammesso l'impiego del legno per i pavimenti, purché applicato direttamente ad aggreganti resistenti al fuoco, senza intercapedine, e per i serramenti che non abbiano funzione di separazione resistente al fuoco.

Art. 3.

Isolamento degli edifici e strutture antincendi.

Gli edifici indicati nell'art. 1 devono essere isolati, o, quando ciò non sia possibile, separati dagli edifici eventualmente contigui mediante muri pieni atti a funzionare da tagliafuoco.

I detti edifici devono inoltre essere divisi in più sezioni separate completamente fra loro mediante tagliafuoco, o con altri opportuni accorgimenti, in modo che l'incendio, eventualmente sviluppatosi in una parte, non possa propagarsi alle altre.

Qualora, trattandosi di edifici già costruiti od aventi carattere monumentale, non sia possibile attuare com-

pletamente questo sistema, non sono ammesse le deroghe previste nei seguenti articoli 9, 11, 12, 20 e 25 per quanto riguarda gli impianti termici ed elettrici.

Tuttavia negli edifici esistenti in centri urbani molto densi, per i quali non si trovi il modo di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 10 e non risulti possibile o conveniente il riscaldamento elettrico a bassa tensione, può essere consentita l'installazione della centrale termica nell'interno degli edifici con opportuni dispositivi di protezione, purché i depositi di combustibile siano collocati fuori degli edifici stessi.

Art. 4.

Opere sotterranee.

Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.

Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m 5.

La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m 10 e m 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità dei condotti medesimi.

Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a metri cinque dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.

Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente defluire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.

Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e muniti di proprio scarico a distanza adeguata.

Art. 5.

Distanze degli impianti per materiali infiammabili.

È vietato d'installare ad una distanza inferiore a trenta metri dagli edifici indicati nell'art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché depositi o distributori delle materie medesime.

Art. 6.

Locali per abitazione.

È vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all'art. 1, quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti.

Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.

Art. 7.
Attrezzature antincendi.

Gli edifici di cui all'art. 1 debbono essere provvisti di idranti da incendio in numero sufficiente e posizioni adatte a servire agevolmente ogni parte dell'edificio.

Negli edifici aventi strutture di legname o di altro materiale combustibile o contenenti materiale combustibile il collegamento degli idranti con le condotte di alimentazione dev'essere di regola eseguito secondo uno schema ad anello o a maglia chiusa, sui cui tronchi debbono essere inserite saracinesche in modo che anche nel caso di interruzione di una qualsiasi condotta risulti assicurata l'alimentazione di tutti gl'idranti.

Gli edifici di cui nell'art. 1 debbono inoltre disporre di impianti di segnalatori d'incendio, di avvisatori o di telefoni in comunicazione diretta coi Vigili del fuoco, nonchè di apparecchi di estinzione distribuiti nei vari locali.

Nei casi nei quali gli oggetti da proteggere possano essere gravemente danneggiati dal contatto dell'acqua, come accade specialmente per i libri e per le carte, sono da adottare negli ambienti interni gli estintori a secco. Batterie di estintori debbono essere inoltre disposte in più luoghi di facile accesso, quali i ripiani delle scale.

CAPO III.
IMPIANTI TERMICI.

Art. 8.
Impianti ammessi.

Salvo le disposizioni del seguente articolo, negli edifici indicati nell'art. 1 sono ammessi esclusivamente come mezzi di riscaldamento:

- a) i sistemi ad acqua calda a bassa pressione;
- b) i sistemi a vapore a bassa pressione;
- c) i sistemi ad aria calda, riscaldati indirettamente con vapore o acqua, mediante apparecchi esterni ai locali da riscaldare;
- d) i sistemi a vapore o ad acqua calda ad alta pressione, purchè questa sia limitata alle distribuzioni principali, le quali devono essere installate fuori dei locali indicati alla lettera c).

Art. 9.
Deroghe relative ai sistemi di riscaldamento.

Negli edifici già esistenti può essere eccezionalmente consentito l'impiego di apparecchi elettrici di riscaldamento.

Negli edifici predetti, che non siano sede di biblioteche o archivi, può essere ammesso, sempre in via eccezionale e limitatamente agli ambienti nei quali non sia contenuto materiale di particolare valore, anche l'uso di apparecchi locali di riscaldamento a combustione libera, completamente chiusi e non soggetti a soprariscaldamento.

La disposizione degli apparecchi indicati nei precedenti commi e delle canne destinate ai prodotti di combustione dev'essere fatta con le limitazioni e le cautele ritenute idonee nei singoli casi dagli organi tecnici di cui nell'art. 29, in modo da evitare ogni pericolo e danno proveniente dalle scintille e dal soprariscaldamento degli oggetti vicini.

Art. 10.
Centri di produzione del calore e depositi di combustibili.

I centri di produzione del calore negli impianti di cui all'art. 8 e i depositi di combustibili e di materiali infiammabili debbono essere di regola collocati fuori degli edifici dei quali interessa la protezione e possibilmente a non meno di 15 m di distanza, in modo che nè scoppi nè fughe di vapore od acqua, nè faville, nè incendi sviluppatasi presso gli apparecchi o nei depositi possano minacciarli. In ogni caso i locali contenenti le caldaie o, in genere, gli apparecchi per la produzione del calore devono avere accesso dall'esterno ed essere costruiti in modo che, nella eventualità di uno scoppio, la proiezione sia delle parti delle caldaie o degli apparecchi, sia dei materiali circostanti, non possa danneggiare gli edifici suddetti.

Art. 11.
Deroghe relative all'installazione dei centri termici.

In deroga alle prescrizioni dell'art. 10 e solo se l'applicazione di tali prescrizioni si presenti estremamente difficile o molto costosa, può essere consentita l'installazione degli impianti per la produzione del calore nell'edificio da proteggere quando gli impianti medesimi possano essere collocati in locali costruiti con materiali resistenti al fuoco separati dal resto dell'edificio con strutture tagliafuoco, privi di diretta comunicazione con quelli destinati alla conservazione degli oggetti e delle collezioni e comunicanti direttamente con l'esterno per mezzo di porte resistenti al fuoco.

Nel consentire la detta installazione occorre tener presenti:

- a) la distanza intercedente fra il locale ove si vogliono impiantare gli apparecchi centrali di riscaldamento e i locali pregevoli per arte o storia o comunque adibiti alla conservazione di collezioni o a depositi di libri e carte;
- b) l'ubicazione delle finestre delle stanze destinate tanto agli apparecchi quanto alle collezioni, per modo che, in caso di eventuale incendio, il fumo e le faville non possano recar danno agli edifici che interessano;
- c) la solidità della costruzione in genere ed il suo stato di manutenzione.

Allo stesso effetto occorre altresì accertare se vi siano travature, impiantati, soffitti e rivestimenti di pareti in materiali combustibili.

In ogni caso è vietato conservare nel fabbricato quantità notevoli di combustibili e di lubrificanti, come pure quantità notevoli di materiali infiammabili in genere.

Art. 12.
Ubicazione del camino e dei condotti fumari.

Il camino e i condotti fumari dell'impianto centrale di riscaldamento devono avere ubicazione ed altezza tali che le fiamme, il fumo e le faville non possano danneggiare o minacciare l'edificio che interessa.

Quando si tratti di edificio costruito in parte con materiali combustibili o contenente notevoli quantità di oggetti combustibili il camino ed i condotti fumari devono essere separati dall'edificio stesso.

In casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo, purchè camino e condotti fumari siano costruiti con materiale resistente al fuoco ed inoltre siano termicamente isolati ed esterni alle pareti dell'edificio.

Art. 13.

Isolamento delle canalizzazioni e sistemazione degli apparecchi.

Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con sostanze combustibili o suscettibili di essere danneggiate dal calore.

Nell'interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento debbono essere sempre collocati in modo che, nè per l'immediata vicinanza, nè per le fughe eventuali di acqua, vapore od aria fortemente riscaldata, possano recare guasti agli edifici ed ai materiali di collezione.

Art. 14.

Impianti ad aria calda.

Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili.

Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci.

La temperatura nei distributori dell'aria calda non deve superare in alcun punto i 40 °C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli dei prodotti della combustione.

Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all'esterno. E' vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati.

Le garniture e serrande delle bocche di introduzione dell'aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d'introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.

Art. 15.

Limiti di umidità negli ambienti.

Nell'interno delle biblioteche, degli archivi, e dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti e documenti, ed in genere materiali ed oggetti che possano subire alterazione per l'aria troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento devono essere completati da dispositivi che assicurino all'aria, in tutte le stagioni, un'umidità relativa compresa fra il 40% ed il 65%.

CAPO IV.

IMPIANTI ELETTRICI

Art. 16.

Cabina di trasformazione ed impianto generatore.

Negli edifici indicati nell'art. 1 il locale destinato a cabina di trasformazione o contenente l'eventuale impianto di generazione, dev'essere completamente in muratura, possibilmente con accesso diretto dall'esterno e ubicato in modo che un eventuale incendio non rechi danno alla parte monumentale dell'edificio ed alle collezioni.

Art. 17.

Interruttori generali.

Ogni condotta di alimentazione della cabina di trasformazione o uscente dal locale contenente l'impianto generatore, deve essere provvista di interruttori manovrabili dall'esterno, senza cioè che sia necessario entrare nel locale.

Art. 18.

Locale per batterie di accumulatori.

Il locale destinato eventualmente a contenere batterie di accumulatori deve essere così predisposto ed ubicato che nè esalazioni, nè scoppi di gas tonante, nè spargimento di liquidi per rottura di recipienti possano arrecare direttamente o indirettamente danni alla parte monumentale dell'edificio od alle collezioni od oggetti.

Art. 19.

Quadri di distribuzione.

I quadri di distribuzione, installati a qualsiasi scopo, devono essere protetti con custodia indeformabile ed incombustibile, munita di sportello a chiave, in guisa che la manovra, la revisione o il ricambio degli organi in essi contenuti possano essere fatti solo dal personale responsabile.

Può fare eccezione a tali norme il quadro generale di distribuzione, ove esso sia installato in locale separato e chiuso a chiave.

Ove su questo quadro siano installati organi contenenti olio, vale, nei riguardi del locale destinato a contenerli, quanto è disposto all'art. 18.

Art. 20.

Tensione.

Salvo eventuali deroghe da concedersi caso per caso con riguardo ad applicazioni di carattere particolare, gli impianti di distribuzione nell'interno degli edifici indicati nell'art. 1, devono essere esclusivamente a bassa tensione.

Art. 21.

Sistemazione e protezione dell'impianto di distribuzione.

L'impianto di distribuzione deve essere suddiviso in un congruo numero di circuiti, ciascuno dei quali deve avere origine direttamente da uno dei quadri di cui all'art. 19 ed essere ivi comandabile e protetto da un interruttore multipolare automatico o provvisto di valvole di tipo protetto.

Tutti indistintamente gli organi di protezione (valvole, relè e simili) devono essere centralizzati sui quadri precedentemente citati.

Art. 22.

Prese a spina.

Prese a spina possono installarsi soltanto ove esse risultino strettamente indispensabili, purchè il loro numero sia ridotto al minimo, e ognuna sia munita di propria valvola.

Questa deve essere di tipo protetto, contigua alla presa e potersi facilmente estrarre e ricambiare senza rimuovere o smontare la presa.

Ogni valvola deve essere così costituita da non permettere la sostituzione del fusibile relativo con altro di portata maggiore.

Art. 23.

Conduttori.

I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e contenuti in tubi metallici internamente lisci, largamente dimensionati, di resistenza meccanica adeguata e inalterabili per effetto dell'umidità. Dev'essere, di regola, collocato un solo conduttore per tubo coi necessari accorgimenti per impedire la formazione di correnti negli involucri.

Per le linee principali devono essere normalmente impiegati cavi sotto piombo armati ed opportunamente protetti, adottando speciali cure per l'esecuzione dei terminali.

Le condutture devono appoggiarsi esclusivamente a pareti in muratura o comunque incombustibili, evitando che esse, se libere, restino occultate da mobili, scaffali, assiti od altro.

Il percorso delle condutture incassate deve essere contrassegnato, oltre che riportato sugli schemi di cui all'art. 35.

I conduttori flessibili, destinati ad allacciare eventuali apparecchi utilizzatori alle prese, devono essere di tipi speciali a forte isolamento e muniti di rivestimento protettivo contro l'usura.

E' vietato l'impiego di conduttori nudi e di cordoncini multipli o binati, salvo, per i detti cordoncini, l'eventuale uso negli apparecchi di illuminazione.

Art. 24.

Attraversamenti.

E' vietato l'attraversamento dei locali adibiti a biblioteche, archivi e collezioni con condutture non destinate a servizio dei locali medesimi e di quelli necessariamente connessi.

Nei locali di archivio, con suppellettile di materiale combustibile, adibiti a deposito di documenti è da evitare, nei limiti del possibile, ogni attraversamento di condutture elettriche, provvedendosi alle eventuali necessità dell'illuminazione mediante sorgenti protette e conduttori esterni.

Art. 25.

Circuiti speciali e impianti temporanei.

I circuiti a servizio di locali contenenti collezioni di libri od oggetti di particolare valore od interesse, oltre ad essere adibiti in modo esclusivo a tali locali, devono avere origine direttamente dal quadro più vicino.

Gli organi corrispondenti di comando devono potersi manovrare solo da chi abbia la responsabilità della custodia.

Per gli impianti di carattere temporaneo valgono tutte indistintamente le norme e prescrizioni contenute negli articoli precedenti. E' solo consentito di derogare:

a) alle prescrizioni contenute nell'art. 19, in quanto sia assicurata l'impossibilità che persone non responsabili manovrino o manomettano organi di comando e di protezione dell'impianto;

b) alle prescrizioni contenute nell'art. 23, in quanto l'impianto si possa realizzare con conduttori del tipo specificato all'articolo stesso, ma semplicemente appoggiati per tutto il loro percorso a pareti in muratura o di altro materiale incombustibile, a mezzo però di isolatori.

Il funzionamento od anche la semplice messa in tensione di un impianto di carattere temporaneo devono essere subordinati al collaudo di persona tecnicamente idonea, alla quale spetta anche il compito di definire le modalità dell'esercizio.

CAPO V.

IMPIANTI IDRAULICI.

Art. 26.

Distanze delle tubazioni e condotte.

Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendi e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi od altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di m 5 dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.

Art. 27.

Sistemazione delle tubazioni e condotte.

Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell'articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 cm, salvo che, per il diametro o il peso o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive.

Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento, purchè i tubi stessi distino di almeno 10 cm dalle facce interne dell'incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile.

Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.

In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei

tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni.

Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua deve essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni.

In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.

Art. 28.

Misure contro eventuali perdite d'acqua.

I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità.

E' vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.

CAPO VI.

COLLAUDI E CONTROLLI.

Art. 29.

Organi tecnici.

I progetti tecnici per la costruzione dei nuovi edifici indicati nell'art. 2 e quelli relativi all'esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.

Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei Vigili del fuoco.

Art. 30.

Controllo dell'apparecchiatura antincendi.

La rete idrica alimentante gli idranti da incendio e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere assoggettate a periodiche ispezioni, per assicurarsi della loro completa efficienza.

Art. 31.

Controllo degli impianti di riscaldamento.

Gli apparecchi centrali di produzione del calore qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 32.

Controllo della temperatura e dell'umidità.

La temperatura e l'umidità dell'aria nei locali e nei casi indicati nell'art. 15 debbono essere controllate dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori e registratori disposti in numero sufficiente nei locali medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.

Art. 33.

Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento.

Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell'art. 9 sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia.

Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.

Art. 34.

Collaudo dell'impianto idrico.

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico deve provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm², effettuando contemporaneamente l'ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi dell'assenza di perdite.

Art. 35.

Schemi degli impianti tecnici.

Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria o edificio monumentale, deve tenere uno schema aggiornato di tutti gli impianti tecnici esistenti nell'edificio, nonché di tutte le condotte, fognie ed opere idrauliche collocate a distanza non maggiore di m 20 dal perimetro esterno dell'edificio, con l'esatta indicazione delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti e di ogni altro elemento che possa guidare nell'esecuzione di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 36.

Norme del C. E. I.

Per ciò che riguarda gli impianti elettrici, finché non saranno emanate apposite norme generali, in forza dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, saranno tenute presenti in quanto non provvedano le disposizioni del precedente Capo IV, le norme compilate e pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente Comitato elettrotecnico italiano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
MUSSOLINI